

1



CITTA' DI ORISTANO

ANNO 19

1703-1961

OGGETTO

Cat. X. cl. 12^a. Fasc. 1

- 1) Delimitazioni strappia gran Torre tre comune e demanio (fase a-d)
- 2) Arbitraria costruzione di un capannone presso il Bui e eseguita dal Dr. Carlo Leicheni: controvenienza giurisdizionale (fase c)
- 3) Azione ante ju le lesecuzione di finanze c/o Bui (fase f)

a
PROVINCIA
di Cagliari



MANDAMENTO
di Oriстано

Sotto Prefettura di Oriстано

Comune di Oriстано

OGGETTO

Retrocessione della gran torre presso il mare al Demanio dello Stato

1703-1893

INVENTARIO

dei documenti relativi alla pratica

Numero d'ordine	DATA	NATURA ED OGGETTO SPECIFICO DEL DOCUMENTO	Affoglia- zione
		<i>Atti comprovanti la proprietà della Gran Torre</i>	

trovare l'ig-
Dato
l'uffi-
bbre-
golfo
che
riente
i, non
iali di
ceden-
lorale
con prof-
tato se-

oscere
lettera

1 maggio 1803

Nel giorno sette del mese di
maggio mille settecento tre nella Corte del Porto
della città di Cristano, volgarmente, la Gran Corte.

Il Nobile e Magnifico Dottore Don Martino
Vita, del Consiglio di S.M. nella Reale Udienza
del presente Regno, Altoros e Delegato di S.C. Reale
Consiglio in effetto della Provvisione per sua mercede fatta nella
città di Cristano alli 5 del corrente mese a piè d'una cedola
presentata dal Sindaco della detta Magnifica città di Cristano,
si è trasferito personalmente nell'ospizaglia della Gran Corte
del Porto di detta città in compagnia di Nicolo' Muscu,
Fiduciatario, Diego Sardu del villaggio di Nurachi, Mi-
chele Cucunni, Silvestro Meloni, Michele Floris e Michele
Lori del villaggio di Solanas e Giovanni Maria Lori
del villaggio di Cabras, revisori nominati da Salvatore
Angelo Pala, Sindaco di detta città di Cristano, Nicolo' Sardu,
Bachisio Melis e Diego Sardu del villaggio di Nurachi,
Diego Lori del villaggio di Solanas, Giovanni Maria Olla,
Proto Manca, Angelo Olla del villaggio di Santa Giusta
e Lorenzo De Palmas di detta città di Cristano, revisori
nominati da Agostino Sciardo, Sindaco del detto villag-
gio di Cabras; dei detti Pala e Sciardo, Sindaci rispetti-
e dei Dottori in legge, Serenino Pisag e Ignazio Costa, Avvocati
rispettivi della detta Magnifica città e del villaggio di Cabras,
e del Notaio infrascritto, all'effetto di far rivista come

trovare
Dico
l'uffi-
bbre-
galfo
che
risento
i, non
iali di
cedam
lorale
non prof-
tato se-
oscere
letteras

indaco



farà nuovamente del salto volgarmente detto "Cugurru"
che possederano i riuallu del detto comune d' Cabras e che
nel prope passato mese di aprile si decide il possendo a detta
Magnificia città, in virtù di una esecutoriale emanata dalla
Reale Udienza riguardo a verificare il circuito e la union
ferenza che prende il detto salto: e stando il detto Nobile
e Magnifico Alternos e Delegato coi riferiti revisori, Sin-
daci ed Avvocati davanti alla porta del magarrino che
è in detta spiaggia della Gran Torre, il detto Sindaco di
Cristano nomina nuovamente per revisori di una parte
Michele Floris e Michele Lai del villaggio di Solanas, ed
il Sindaco di detto villaggio di Cabras nomina parimente
nuovamente a revisore di una parte Lorenzo de Palmas
di detta città d' Cristano, alle quali nomine hanno ac-
consentito detti Sindaci ed avvocati rispettivi: ed il detto
Nobile e Magnifico Delegato ha deferito il giuramento
in forma di diritto a tutti i sopradetti revisori in pre-
senza di ambe le parti ed avvocati d' esse, perchè in
forza del detto giuramento dicano di riconoscere il ri-
ferito salto di Cugurru e specificando con tutta chia-
rezza i termini e limiti di esso.

Ed essendosi trasferito primieramente il detto nobile
e Magnifico Alternos e Delegato con tutti i preannun-
ciati revisori di una parte e dell' altra nel luogo vol-
garmente detto is Varbonitus che è nell' estremità del

rio che deriva dalle peschiere di isse Pontis alla parte di
dette peschiere a mano sinistra, passando pel rio, giustando
da detto luogo Cristano, i detti revisori di una e d'altra parte
dicono che il riferito luogo di „ is Carbonitus „ è dove
termina il confine del detto salto di Lugurru, nel che
sono d'accordo i detti Sindaci, e va continuando rio rio
verso Cristano fino al luogo detto „ su Ban de is Perdas „ come
hanno riferito i sopradetti Michele Floris, Angelo Olla, Mi-
chele Olla e Probo Manca, che così l'hanno udito dai loro
antenati, e per aver frequentato da lungo tempo a queste
parti il detto salto, che il limite del riferito salto di Lugurru
dal detto luogo di is Carbonitus passa rio rio a mano
sinistra come corre l'acqua fino al sopradetto luogo di
„ su Ban de is Perdas : e gli altri revisori hanno riferito
non sapere, nè aver notizia degli altri limiti di detto
salto per non essere pratici nei limiti di esso.

Dal sopradetto luogo di „ su Ban de is Perdas „ sono
passati rio rio a mano sinistra facendo circolo come lo
fa il rio fino ad arrivare al luogo detto „ su Ban de is
egnas „ ed hanno detto i quattro riferiti revisori pratici
e consapevoli che in quello nella estate vuol divenire asciutto
e che da lì va correndo detto limite.

Ed da lì passando avanti parimenti rio rio a mano
sinistra andando verso il salto di Barbau si è trovata una
pietra conficcata in terra, che porta una croce antica scol-

mosa
Dico
l'uffi
bbri
golfo
che
riato
i, non
iali di
vedan
lorale,
su prof-
talo se
scere
lettera

indaco

pietra sopra detta pietra, ed avendola vista i detti quattro revisori
floris, Olla, dai e Manca hanno detto che detta pietra si chia-
ma „ Sa Perda de is Lammisoni, e che è uno dei contrasugni
di limite che divide il salto di Lugurru da quello di Barbau.

Continuando in detta rivista il detto Nobile e Magnifico
Delegato, i revisori predetti camminando verso il mare hanno
trovato altra pietra parimenti conficcata in terra che porta
altra croce scolpita da molto tempo, che pure hanno detto
i detti quattro revisori che si chiama „ Sa Suergiu manna,
ed essere altro contrasugno che divide detto salto di Lugurru
da quello di Barbau e che da li corre il limite di detto salto
lungo la riva del mare a mano sinistra fino al luogo detto
„ S'Ingroni de sa Mardì, „ includendo la Gran Torre nel
messo, ed in detto luogo di „ S'Ingroni de sa Mardì „ termina
detto salto. Tutto ciò hanno riferito i detti quattro revisori,
che lo sanno per averlo così visto e conosciuto da molti anni
a questa parte che frequentano in detto salto, e per averlo
così udito dai loro antenati e da altri uomini auriiani
dei quali non ricordano il nome, e questa è la relazione
che hanno dato unanimi e concordi rispettivamente,
in discurio della loro coscienza e per il giuramento che
hanno prestato, e non lo sottoscrivono di loro mano per
non saper scrivere.

Don Martino Vila Delegato
Antonio Angelo Carta Notaio

Detto giorno in detto villaggio di Cabras.

Si è pubblicata la sopraddetta rivista d'ordine dell'anzidetto
Nobile e Magnifico Atheros e Delegato dal Notaio infrascritto
ai sopraddetti Salvatore Angelo Pala e Agostino Guardo, Sindaci
rispettivi della città d'Oristano e del villaggio di Cabras, avendo
la letta dalla prima fino all'ultima riga, essendo presenti
a detta pubblicazione per testimoni Giovanni Battista Melipieri
e Giovanni Sinis, personalmente trovatisi nel presente vil-
laggio; ed il Sinis non sottoscrive per non saper scrivere.
= Giovanni Battista Melipieri // Antonio Angelo latta Notaio //

Detto giorno ed anno nel detto villaggio di Cabras.

Il detto Nobile e Magnifico Delegato in vista del sopraddetto
satto di Cugusru, dei suoi limiti, della verasimilitudine di
essi, della relazione e dei giudizi dei sopraddetti revisori, in virtù
della facoltà che gli è stata concessa da S. E. e Reale Udienza
nella sua Delegazione, provvede e dichiara che il detto satto di
Cugusru ed il suo territorio consiste e si estende e termina
entro i limiti espressi nella sopraddetta relazione e rivista,
e per tanto ed in quanto bisogno si sia ratifica e convalida
il possesso che il Nobile e Magnifico Don Giacomo Paberi,
Vigherio Reale della città d'Oristano, in virtù delle dette
creuzoriali emanate dalla Reale Udienza nel 21 marzo
propepassato del corrente anno, ebbe nel 17 aprile parimenti
propepassato al Sindaco della città d'Oristano, del riferito
satto di Cugusru, secondo però i termini e limiti espressi

nella suddetta relazione; e perche' nell'avvenire si conservi
la memoria dei detti limiti e non si abbia dubbio alcuno
riguardo ad essi provvede ed ordina che Giovanni Efisio Garau
della città di Cristano, ufficiale di questo detto e presente villaggio
non i quattro revisori soprannominati con assistenza di in-
presenza dei detti Sindaci, abbiano a portarsi nel sopraddetto
luogo di "is Narbonitus", nel luogo detto su Bau de is Perdas,
nell'estremità del rio, nel luogo detto su Bau de is equas e
nell' "Unyponi de sa Mars"; ed in ciascuno dei detti luoghi
si abbia a collocare un contrasegno di limite di pietra
conficcata in terra nella forma con cui si usa collocare
i contrasegni in questo Regno per denotare i limiti; e che
detti quattro contrasegni di limite si facciano e si collochi-
no a spese della città di Cristano e del villaggio di Labras
a metà, entro quattro giorni precisi.

È attesa pure la mancanza di territorio che vi è in
detto villaggio di Labras per pascolare e raccogliere il bestiame
che da tanti anni a questa parte stava dentro detto salto
di Cugurru: che non hanno sul momento provveduto altro
territorio dove collocarlo distante da detto salto di Cugurru;
che se se ne ritira da quello e si mette nel territorio contiguo
a detto villaggio di Labras in ogni momento entrerebbe
in detto salto di Cugurru per l'abitudine che ha di stare
in esso e che si avrebbe continua occasione di sequestro;
perciò attenendosi al riferito e per il bene della pace, il

detto Nobile e Magnifico Delegato provvede che il Comune
di' Vassalli del villaggio di Labras per lo spasio e termine
di un anno, dentro il quale possono cercare altro provvedimento
per tenere e collocare detto bestame, possano mantenerlo
dentro detto salto per via d'affitto, pagando alla Magnifica
città d'Oristano il giusto prezzo d' detto affitto che stabili-
ranno concord; e non potendo determinarlo d'accordo
pagheranno la somma che verrà stabilita da quattro
nomini periti giurati da nominarsi dalle parti: ed in
caso di discordia si nomineranno dalla Reale Mairie
alla quale ricorreranno con domanda, e così lo prove-
derà e dichiarerà e niuna delle parti condannerà
nelle spese e citazioni.

// Don Martino Vila Delegato //

Detto giorno in detto villaggio di Labras

Dal Notaio infrascripto si è notificato il presente
Decreto e Dichiarazione del Nobile e Magnifico Altomus
e Delegato a Salvatore Angelo Pula, Sindaco della Magni-
fica città d'Oristano, e ad Agostino Sicardo, Sindaco
del Comune e di Vassalli del presente villaggio. delle
quali cose etc; emendo presenti per testi moni i predetti etc.

// Giovanni Battista Delapieri //

// Antonio Angelo Carta Notaio //

Concorda col suo originale del medesimo Senore; delle
quali cose fa fede Antonio Angelo Carta Pubblico

Notario d'agħari, nistante salvator Angelo Vela, Sindaco
della magnifica città di Cristano.

Il 12 maggio 1703 Cristano

Il presente Decreto del Nobile e Magnifico Dottor Don
Martino Vela del Consiglio d' S. M. nella Reale Udienza
del presente Regno, è stato notificato da me Notario pubblico
infrascripto al Magnifico Giovanni Spurio Larau, Ufficiale
Reale della Contrada del Campidano Maggiore, ed avendo
inteso la sua disposizione e il tenore del Decreto, risponde
col dovuto rispetto che si deve, *Proutus et Paratus*, e con
protesta d' copia: e perche' consti se ne redige' il presente
atto e lo sottoscrive di sua mano / Giovanni Spurio
Larau / Giovanni Battista Salis Notario //

21 maggio 1703

Nel giorno venturo del mese di maggio dell'anno
dalla nascita del Signore mille settecento tre nel luogo
volgarmente appellato salto di Cuguzzu.

Nel nome di Nostro Signor Iddio sia a tutti ma-
nifesto come il Magnifico Giovanni Spisio Garau, Notario
Cauriduo, cittadino della città di Cristano, Ufficiale Regio
e Giudice Ordinario nel presente anno della Contrada
del Campidano Maggiore, e Delegato dal Nobile e Magni-
fico Dottor Don Martino Villa del Consiglio di S. M.
ed altro dei Nobili e Magnifici Uditori della Reale Udienza
del presente Regno, Alternos e Delegato di S. C. e Real Con-
siglio, in esecuzione ed effettuazione del provveduto e de-
cretato dal detto Nobile e Magnifico Alternos e Delegato,
riguardo al possesso, che il nobile e magnifico Don
Giacomo Paderi nel presente anno Vigherio Regio
e Giudice Ordinario della città di Cristano e Delegato
da S. C. e Reale Udienza, diede al Diretto Salvator Ange-
lo Pala, Notario Pubblico e Sindaco di detta illustre e
magnifica città di Cristano, del presente salto di Cuguzzu
nel 17. del propepassato mese di aprile del corrente anno
1703, in virtù delle esecutoriali di S. C. e Reale Udienza
ottenute dal Sotto Sindaco della detta illustre e magnifica
città di Cristano con la data in Cagliari del 31. del
propepassato mese di marzo del predetto e corrente
anno 1703, copia del quale predetto Decreto in forma

17 aprile 1703

31 marzo 1703

autentica trovasi in potere del suddetto magnifico Ufficiale e Delegato predetto, che per inserito nel presente atto fu da lui consegnato, che è della disposizione e tenore seguente:

« Nel giorno 7 del mese di maggio 1703 in detto villaggio di Lubras.

Il detto Nobile e Magnifico Delegato in vista del sopradetto salto di Lugurru, dei suoi limiti e della verisimilitudine di essi, della relazione e dei giudizi dei sopradetti revisori, in virtù della facoltà che gli è stata concessa da S. C. e Reale Udienza nella sua Delegazione, provvede e dichiara che il detto salto di Lugurru e il suo territorio consiste, si estende e termina entro i limiti espressi nella sopradetta relazione e rivista, e pertanto ed in quanto bisogno vi sia ratifica e convalida il possesso, che il Nobile e Magnifico Don Giovanni Paderi, Vigheris Regio della città di Cristano in virtù delle Lettere Breve e Breve emanate dalla Reale Udienza nel 31 marzo propeparato del corrente anno diece nel 17 aprile parimenti propeparato al Sindaco della città di Cristano, del riferito salto di Lugurru, secondo però i termini e limiti espressi nella sopradetta relazione; e perchè nell'avvenire si conservi la memoria dei detti limiti e non s'abbia dubbio alcuno riguardo ad essi, provvede ed ordina che Giovanni Giusio Curaro della città di Cristano, Ufficiale di questo salto e presente villaggio con i quattro revisori sopranominati, con assistenza ed in presenza dei detti Sindaci

abbiano a portarsi nei sopradetti luoghi, de is Carbonitus,
e nel luogo de su Ban de is perdas nell'estremità del Rio;
nel luogo detto su Ban de is egus, ed in, d'Ingroni de sa
mardi, ed in ciascuno d' detti luoghi si abbià a collocare
un contrassegno d' limite di pietra conficcata in terra nella forma
con cui si usa collocare i limiti in questo Regno per denotare
i limiti, e che detti quattro contrassegni di limite si facciano
e si collocino a spese della città d' Oristano e del villaggio di
Labras a metà entro quattro giorni precisi.

Scatterà pure la mancansa di territorio che v'è in detto vil-
laggio di Labras per pascolare e raccogliere il bestiame che da
tanti anni a questa parte stava dentro detto salto d' Cugurru;
che non hanno sul momento provveduto altro territorio dove col-
locarlo distante dal detto salto Cugurru; che se se ne ritira da
esso e si mette nel territorio contiguo a detto villaggio di Labras,
ad ogni momento entrerebbe in detto salto d' Cugurru
per l'abitudine che ha d' stare in esso, e che si avrebbe continua
occasione di sequestro; perciò attenendosi al riferito e per il
bene della pace il detto Nobile e Magnifico Delegato provvede
che il comune ed i Vassalli del villaggio di Labras per lo
spazio e termine d' un anno, dentro il quale possono recare
altro provvedimento per tenere e collocare detto bestiame, pos-
sono mantenerlo dentro detto salto per via d' affitto payan-
do alla Magnifica città d' Oristano il giusto prezzo di
detto affitto che stabiliranno concord; e non potendo deter-

minarlo d'acordo pagheranno la somma che verrà
stabilita da quattro uomini periti giurati da nominarsi
dalle parti; ed in caso di disaccordo si nomineranno dalla
Reale Udienza alla quale ricorreranno con domanda, e
così lo provvederà e dichiarerà e multa delle parti condannerà
nelle spese e citazioni ecc. —

« Don Martino Villa Delegato »

Detto giorno in detto villaggio di Cabras.

Dal Notaro infrascritto si è notificato il presente Decreto
e Dichiarazione del nobile e Magnifico Alfernos e Delegato
a Salvatore Angelo Pala, Sindaco della Magnifica città
di Cristano e ad Agostino Sicardo, Sindaco del comune e
dei Paralli del presente villaggio. Delle quali cose etc. essendo
presenti per testimoni i predetti. // Giovanni Battista
Delizieri // Antonio Angelo Carta Notaro // Comanda col suo
originale del medesimo tenore, delle quali cose fa fede
Antonio Angelo Carta pubblico Notaro di Cagliari, in tanto
Salvatore Angelo Pala, Sindaco della Magnifica città di
Cristano etc. // Ai 12 maggio 1703 Cristano.

Il presente Decreto del Nobile e Magnifico D. Don Martino
Villa del Consiglio di S. M. nella Reale Udienza del presente
Regno è stato notificato da me Notaro Pubblico infrascritto
al Magnifico Giovanni Uffizio Curato ufficiale Regio della
Contrada del Campidano Maggiore, ed avendo visto la sua
disposizione ed il tenore del detto Decreto, risponde col

dovuto rispetto che si deve "Prontus et paratus", e con protesta
di copia; e perche' i nostri se ne redige' il presente atto e lo
sottoscrive di sua mano = Giovanni Eficio Garau =
Giovanni Battista Salis Notaro richiesto = Concorda
col suo originale = Con' e' = Giovanni Battista Salis, Notaro =,
si e' portato personalmente in compagnia del No.
taro e scrivano infrascritto, del suddetto Sindaco Salva-
dor Angelo Pala, di Agostino Sciardo, Sindaco nel
presente anno dei Vassalli e del comune di Labras, e delle
persone di Angelo Olla, Proto Manca del villaggio di Santa
Quinta, Michele Flori e Michele Loi del villaggio di Solanas,
testimoni revisori e parimenti delle persone di Mastro
Antonio Cuni muratore della citta' di Oristano, Francesco
Cuna, Antonino Terra del villaggio di Massama, Antonino
Flori del villaggio di Donnigala, Luca Marras, Francesco
Murru, Luca Angelo Lamedda, Luca Decidda, Matteo
Pirina, Salvatore Loi, Giuseppe Loi e Bachirio Fusi-
gheri del detto villaggio di Labras, nel presente atto di
Cugurru, giurisdizione della predetta citta' di
Oristano, a fine d'effetto di collocare e fabbricare nei limiti
e luoghi infrascritti del detto e presente atto di Cugurru
i contrassegni di limite per verificazione e chiarezza
del detto possesso che ha la detta illustre e magnifica citta'
di Oristano del detto e presente atto di Cugurru; ed enen-
do si portato primieramente detto Magnifico Ufficiale

e Delegato suddetto in compagnia dei detti due Sindaci
e degli altri avanti riferiti nel luogo detto „ is Karbonitus „,
ed essendo li ed avendo dato il giuramento ai sovra detti revi-
sori Angelo Olla, Proto Manna, Michele Flori e Michele Lai,
perche mediante quello riconoscano il detto luogo de is Karbo-
nitus, ed essendo stato prestato da essi in mani del detto Magni-
fico Ufficiale e Delegato suddetto, e riconosciuto il detto luogo,
trovano vicino ad un cespuglio o pianta di giunchi all'estremità
del rivo ed al quale confina il detto e presente salto di Cugurru,
una croce disegnata sul terreno e dicono detti revisori che confi-
na il predetto e presente salto in detto luogo, e dove col
consenso dei detti due Sindaci ed in loro presenza e di tutti
gli avanti riferiti si è collocata e fabbricata per contras-
segno di limite una pietra di cantone nero per opera
di Mastro Antonio Cunni con pietra e calce, ed alla base
uoc' al fondamento di detto cantone si è posto carbone
e alcuni pezzi di tegolaccio e calicina; nel qual cantone
o pietra restano scolpite, uoc' davanti una croce, ed al lato
che guarda verso s' Ungioni de sa Mardi ed alla Gran
Torre due lettere che sono le seguenti: C. O. che
voglion dire: Città Oristano.

E da li si è trasferito lunghezzo il rivo in compagnia
parimenti dei detti due Sindaci e degli altri avanti riferiti
nel luogo detto „ su Bau de sa Verda „ al quale parimenti
confina il detto e presente salto di Cugurru, nel qual

luogo si è trovata pure una croce disegnata sul terreno all'orlo
del cammino a mano sinistra andando alla Gran Torre
o porto d'imbarcare di detta città di Cristano, ed essendo li
ed avendo per mezzo del Magnifico Ufficiale dato giuramento
ai predetti uomini revisori, hanno in virtù di quello, terminare
detto presente salto di Cugurru in esso luogo in cui dal detto
Mastro Antonio Onni col consenso dei detti due Sindaci
ed in presenza d'essi, dei detti revisori e degli sopra nominati,
si è collocato e fabbricato altro cantone di pietra nera
con pietra e calce per contrassegno di limite, e nel fonda-
mento di quello si è posto carbone, perri di tegolaccio
e calce; nel qual cantone si è scolpita una croce avanti
e nel lato o facciata che guarda al suddetto luogo s'In-
glesi de la Mardì e alla detta Gran Torre restano scol-
pite le lettere seguenti: C. O. che vogliono dire:
Città Cristano.

E dal detto luogo de su Bau de is Perdus si è trasferito
parimenti in compagnia dei detti due Sindaci, dei
riferiti revisori e degli altri sopra menzionati nel luogo
detto Bachileddus o su Bau de is eguas, in cui si
è trovata un'altra croce parimenti fatta sul terreno
nell'estremità del rivo, nel qual luogo i predetti revisori
mediante giuramento riferiscono terminare il detto
e presente salto di Cugurru; nel qual luogo col consenso
dei detti due Sindaci ed in presenza d'essi e di tutti gli altri

avanti riferiti e dei detti revisori, si è collocato e fabbricato
dal detto Maestro Antonio Duni altro cantone di pietra nera
per contrassegno di limite con pietra e calce, ed alla base di
quello si è posto medesimamente carbone, perri e tegolac-
cio e calce, ed avanti d'esso resta solamente svolta una croce.
E, considerato dagli stessi revisori, Sindaci e dagli altri
su riferiti, dicono non abbisognare di contrassegno
di limite nel luogo detto S'Ungroni de sa Mardi per
essere circondato il riferito e presente salto di Cugurru
da una parte dal mar vivo e dall'altra dal rio de sa
Mardi che va passando rivo rivo fino al detto luogo
de is Narbonitus, ove si è collocato e fabbricato il primo
contrassegno di limite, e da detto luogo de is Narbonitus
fino al predetto luogo de S'Ungroni de sa Mardi non
esservi luogo di passare per cui non vi è necessità di
collocare e fabbricare contrassegno di limite.

Per il che con consenso dei detti due Sindaci, il Magni-
fico Ufficiale si è trasferito dal detto luogo de is Barchi-
luddus o su Ban de is eguas con i detti Sindaci, revisori
e restanti sopra riferiti, rivo rivo fino al luogo detto su
Cannisoni in cui i predetti revisori riferiscono, me-
diante giuramento, confinare e terminare il pre-
sente e riferito salto di Cugurru col salto di Barbau
spettante ed appartenente parimenti alla detta illu-
stre città d'Oristano, essendo li si è trovata

nell'orlo del rivo del detto luogo una pietra o contrasegno
di limite antico conficcato in terra con una croce scolpita
avanti di quello, in cui col consenso ed a domanda di detti due
Sindaci ed in presenza di essi, dei detti revisori e degli altri
sopra menzionati, si è collorato e fabbricato dal detto Maestro
Antonio Ouni alto cantone di pietra nera con pietra e
calce a fianco del predetto contrasegno antico per ratificare
e rinnovare il termine e limite del presente salto di Cugurru,
ed alla base di detto cantone si è posto parimente
carbone, tegolaccio e calce, nel quale vi è una croce scol-
pita avanti: e dicono i detti revisori che dal predetto
contrasegno va a confinare il presente salto di
Cugurru a linea retta, vulgo a linea tirada, fino al-
l'altro contrasegno di pietra che è conficcato da tempo
antico nel luogo detto, "Su Suergiu Mannu", in cui pa-
rimente confina il predetto salto di Barbau; come
pure dal predetto contrasegno di Su Suergiu Mannu
va a confinare medesimamente a linea retta fino
al mar vivo, che sono i limiti e i confini del detto e
presente salto di Cugurru, come dicono, e riferiscono
i detti revisori essere gli stessi per averli sempre visti,
osservati e praticati essi; come per averlo inteso dai
loro antenati e dagli antichi. Delle quali cose, in esem-
plone del suddetto e premiscrito Decreto di detto Nobile
e Magnifico Altarnon, e dell'istanza dei sopradetti Sindaci,

detto Magnifico Ufficiale e Delegato, ordina di ridurre
il presente atto ad futuram rei memoriam. Delle
quali cose etc. e i detti Sindaci lo sottoscrivono di lor mano:
e per non saper scrivere i sopra detti revisori e gli altri avanti
suscritti sottoscrivono per essi gl' infrascritti Magnifico
Ufficiale e Notaio. Inviato. De quibus etc.

// Salvatore Angelo Pala, Sindaco //

// Agostino Sciardo, Sindaco // Giovanni Uffizio Canale

Uff. e Del. Scianno Antonio Obino Notaio e Scrivano //

Copia dell'atto notariale in data 21/5/1703
rogato del p. r. e v. r. f. r. r.